



Ministero della Giustizia

Ufficio legislativo
Nucleo di valutazione degli atti UE

DPE-0001766-A-24/02/2021

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento delle Politiche Europee
Servizio Informative Parlamentari e Corte di Giustizia UE

infoattiue@governo.it

Roma, li 23.02.2021

OGGETTO: nota DPE prot. nr. 339 P-4.22.25 del 14.1.2021 di richiesta, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 234/2012, di relazione e tabella di corrispondenza *ex* DPCM del 17 marzo 2015, relativa alla proposta della Commissione (2020) 712 *final*

Con la presente si trasmette la relazione ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012, relativamente alla proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un sistema informatizzato di comunicazione per i procedimenti civili e penali transfrontalieri (sistema e-Codex) e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726.

Il componente del Nucleo di Valutazione

Roberta Bardelle

Visto, per condivisione,

Il Capo dell'Ufficio legislativo

Mauro Vitiello

Relazione ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

Oggetto dell'atto:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un sistema informatizzato di comunicazione per i procedimenti civili e penali transfrontalieri (sistema e-Codex) e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726

- **Codice della proposta:** COM(2020) 712 del 02/12/2020
- **Codice interistituzionale:** 2020/0345 (COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero della Giustizia

Premessa: finalità e contesto

- *quadro normativo:*
 - *recenti regolamenti correlati in materia civile*

Regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020 relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri **nell'assunzione delle prove** in materia civile o commerciale (assunzione delle prove) (rifusione) GU L 405 del 2.12.2020

Regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («**notificazione o comunicazione degli atti**») (rifusione) in GU L 405 del 2.12.2020
 - *referimenti:* piano d'azione pluriennale 2009-2013 del Consiglio in materia di giustizia elettronica, Piano d'azione 2019-2023 in materia di giustizia elettronica europea (GU C 96 del 13.3.2019, pag. 9), Comunicazione "Digitalizzazione della giustizia nell'Unione europea - Un pacchetto di opportunità" COM(2020) 710; Valutazione della Commissione nel 2016 del progetto e-CODEX (e-Justice Communication via Online Data Exchange - Comunicazione nell'ambito della giustizia elettronica attraverso lo scambio di dati in linea) presentato nell'ambito del programma di sostegno alla politica in materia di TIC del programma quadro per la competitività e l'innovazione (CIP), convenzione di sovvenzione n. 270968; Conclusioni del Consiglio sul tema Accesso alla giustizia – Cogliere le opportunità della digitalizzazione (GU C 342 I del 14.10.2020, pag. 1);
 - *regolamenti, direttive, libri, relazioni già esistenti in materia:* rivista e-Codex, accessibile dal sito web <https://www.e-codex.eu/>;
- *finalità generali:* l'obiettivo generale è promuovere il funzionamento efficiente di uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia per garantire che gli sforzi di coordinamento e armonizzazione già compiuti in tema di cooperazione giudiziaria nella

UE vengano attuati con maggiore effettività attraverso lo sviluppo degli strumenti di giustizia elettronica, quali e-Codex, che sono determinanti per il successo dei procedimenti giudiziari transfrontalieri;

- *elementi qualificanti ed innovativi*: lo strumento proposto mira a implementare un meccanismo per lo scambio sicuro di informazioni transfrontaliere nei procedimenti giudiziari.

e-Codex è lo strumento principale per stabilire una rete di comunicazione interoperabile decentralizzata tra sistemi informatici nazionali nel quadro dei procedimenti giudiziari civili e penali transfrontalieri; si tratta di un pacchetto software che consente la connessione tra sistemi nazionali, permettendo agli utenti, quali autorità giudiziarie, operatori della giustizia e membri del pubblico, di inviare e ricevere documenti, moduli giuridici, prove e altre informazioni in maniera rapida e sicura. e-CODEX è già utilizzato dal sistema digitale di scambio di prove elettroniche (eEDES) e da alcuni progetti pilota; è volto inoltre a sostenere il sistema informatico decentralizzato da istituire nel contesto dei nuovi regolamenti sulla notificazione o comunicazione degli atti e sull'assunzione delle prove.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

- La proposta rispetta il *principio di attribuzione* in quanto conforme all'art. 5.2 T.U.E., in ossequio al quale l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze attribuitele dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti.
- La *base giuridica* è correttamente individuata per il settore civile, dall'art. 81.2 del T.F.U.E. e, per il settore penale, dall'art. 82.1 T.F.U.E.; in particolare:
 - l'articolo 81.2 T.F.U.E. consente al Parlamento europeo e al Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, di adottare, in particolare se necessario al buon funzionamento del mercato interno, misure volte a garantire, tra l'altro, il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali e la loro esecuzione, la notificazione e la comunicazione transnazionali degli atti giudiziari ed extragiudiziali, la cooperazione nell'assunzione dei mezzi di prova, un accesso effettivo alla giustizia e l'eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri.
 - l'articolo 82.1 T.F.U.E. consente il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei settori della cooperazione giudiziaria in materia penale.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

- La proposta rispetta il *principio di sussidiarietà* in quanto l'azione dell'Unione Europea si esplica nell'ambito della cooperazione giudiziaria, con un intervento coordinato che costituisce l'unico modo per realizzare un sistema di comunicazione transfrontaliera interoperabile tra autorità giudiziarie (mentre, in assenza di un'azione dell'UE, vi è il rischio che gli Stati membri sviluppino in modo indipendente i sistemi nazionali, in maniera tale da pregiudicarne l'interoperabilità).

3. Rispetto del principio di proporzionalità

- La proposta rispetta il *principio di proporzionalità* in quanto gli Stati membri possono mantenere i propri sistemi e interconnetterli a e-Codex; il sistema proposto costituisce dunque uno strumento ulteriore che non incide oltre il necessario sulle scelte degli Stati membri a livello nazionale.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

- La *valutazione* delle finalità generali del progetto è complessivamente *positiva* in quanto il regolamento proposto è volto a semplificare e accelerare le procedure giudiziarie transfrontaliere e, di conseguenza, a migliorare il funzionamento del mercato unico digitale. Inoltre, l'uso di e-Codex, facilitando la cooperazione anche in materia penale, avrebbe un impatto positivo sulla lotta contro la criminalità transfrontaliera. Nondimeno, si pongono delicate questioni in termini di sicurezza del trasferimento dei dati, di tutela della privacy dei soggetti coinvolti, di individuazione del confine fra le competenze e la responsabilità fra autorità europee e nazionali, di garanzia di affidabilità del sistema informatico, di costi e gestione amministrativa e telematica di software e strutture di riferimento nazionali e, infine, di rispetto ed interconnessione con i sistemi telematici esistenti (processo civile telematico). Tali questioni dovranno essere attentamente monitorate nel corso del negoziato.
- Il progetto è *di particolare urgenza* perché è previsto un trasferimento all'agenzia eu-Lisa (organismo incaricato della manutenzione a lungo termine del sistema e-Codex) entro il 1°.7.2023. Inoltre, la Commissione sta già sviluppando il sistema digitale di scambio di prove elettroniche (eEDES), cui gli Stati membri dovrebbero connettersi entro il 2021, utilizzando e-CODEX come canale di comunicazione. e-CODEX è anche la soluzione software più probabile da utilizzare per istituire il sistema informatico decentrato nel contesto dei regolamenti sulla notificazione o comunicazione degli atti e sull'assunzione delle prove; senza una gestione sostenibile di e-CODEX questo lavoro potrebbe essere compromesso, così come tutte le procedure che già si avvalgono di questo sistema in un contesto pilota.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi conformi all'interesse nazionale, nella misura in cui consentono l'attuazione di un sistema decentrato di trasmissione di atti giudiziari tra i paesi membri, secondo standard di certificazione di invio e di ricezione, nonché di garanzia di integrità vigenti nell'ambito nazionale. Tale conformità rischierebbe di essere tuttavia compromessa nel caso in cui alla governance degli organi deputati alla manutenzione a lungo termine di e - Codex non partecipassero con peso adeguato i due Ministeri competenti (Interno e Giustizia)

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

- *tempistica di adozione* prevista: è probabile che si giunga ad un accordo fra Ministri della Giustizia europei (Consiglio UE in formazione GAI) a livello di general approach entro giugno 2021;
- *eventuali pareri già espressi dalla delegazione italiana in occasione di presentazioni, incontri, ecc....*: non sono stati ancora espressi pareri definitivi (si tenga conto che si

sono tenute solo due riunioni del gruppo di lavoro tecnico in seno al Consiglio), in linea generale si è condivisa l'impostazione generale della proposta, con riserva di più approfondito esame nel corso del negoziato;

- *elementi di criticità*: meritano particolare attenzione i profili della *governance* di e-Codex, anche in relazione alla necessità che il sistema sia presidiato anche da rappresentanti dei Ministeri della Giustizia o comunque dell'ordine giudiziario, nonché l'effettivo rispetto di principi cardine della giustizia elettronica (come definiti dal Piano d'azione 2019/2023 in materia di giustizia elettronica europea), segnatamente il principio di volontarietà e il principio di decentralizzazione;
- *eventuali modifiche (di drafting e/o merito) ritenute necessarie od opportune*: l'indicazione di eventuali modifiche da apportare al testo appare allo stato prematura, presupponendo la compiuta valutazione di elementi acquisibili solo con lo sviluppo del negoziato;
- *ulteriori riunioni, tavoli, consultazioni, passaggi che si ritengono opportuni*: si reputa opportuno proseguire le già avviate riunioni di coordinamento interno al Ministero della Giustizia (Direzione generale delle politiche di coesione; Direzione Generale degli Affari Internazionali e della Cooperazione Giudiziaria – D.A.G.; Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati – D.O.G.), con la partecipazione del Consigliere Giustizia e Affari Interni della Rappresentanza Permanente dell'Italia presso l'Unione europea.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

- *Costi*
Per lo Stato.
 - A) i costi prevedibilmente necessari per adattare i sistemi informativi interni a recepire documenti sottoscritti e inviati secondo protocolli in uso presso altri paesi, in ossequio ai principi di non discriminazione di cui agli artt. 25 e 46 del regolamento EIDAS, laddove non integralmente convertibili mediante connettore domibus.
 - B) i costi di costituzione, manutenzione, vigilanza sui punti di accesso nazionali.
- *copertura finanziaria: a carico del bilancio UE e/o del bilancio nazionale*:
 - A carico del bilancio UE: I costi totali per il periodo 2022-2027 ammontano a 9,667 milioni di EUR (costo medio annuo di 1,611 milioni di EUR). Di tale importo, il finanziamento di eu-LISA per lo stesso periodo ammonta a 8,723 milioni di EUR
 - Si ritiene opportuno evidenziare che per poter procedere ad una compiuta analisi dei costi gravanti sul bilancio nazionale, appare necessario attendere i futuri sviluppi negoziali relativi al progetto di norma di cui trattasi

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

Esempio:

- *effetti in termini di semplificazione/armonizzazione/innovazione*:
 - favorisce l'armonizzazione delle norme processuali nazionali e dei relativi sistemi informatici a supporto con i principi Unionali e con le più avanzate tecnologie in uso nello spazio giuridico comune
- *elementi di criticità*: costituiscono profili di criticità la *governance* di e-Codex, come

già descritto sopra

- *adeguamenti resi necessari dalla proposta*: nel corso del negoziato sarà necessario individuare correttivi indispensabili ad assicurare una governance compatibile con i principi di indipendenza (e comunque coinvolgimento nella gestione) della magistratura e ad attuare i principi di non discriminazione di cui agli artt. 25 e 46 del regolamento EIDAS secondo una tempistica sostenibile per lo Stato

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

Esempio:

- La norma non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

Esempio:

- *costi di adeguamento;*
- *effetti in termini di semplificazione burocratica/normativa.*

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

- Il sistema e-CODEX agevolerebbe l'esercizio del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo, in linea con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, "*Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale*", in quanto la comunicazione elettronica e la trasmissione di documenti facilitano e velocizzano il procedimento giudiziario. Cittadini e imprese trarrebbero vantaggio dalla digitalizzazione dei procedimenti civili e penali transfrontalieri agevolata da e-CODEX: la possibilità di adire i tribunali *online*, ad esempio per le domande di ingiunzione di pagamento europee o le domande nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità (se consentito dal diritto nazionale), porterebbe a risparmi derivanti dalla riduzione dei costi postali e da procedure più efficienti e più celeri.
- Non vi sarebbero costi aggiuntivi per le PMI (o per altri operatori) per l'utilizzo di e-CODEX in una specifica procedura giuridica.

Altro

Esempio:

- *Altre amministrazioni interessate: la relazione tiene conto delle osservazioni di ...;*
- *Regioni: la relazione tiene conto delle osservazioni di ...;*
- *Riserva di integrazioni circa profili critici, consultazioni, ulteriori contributi, ecc... (es.: "si precisa che la proposta nella sua versione originale è suscettibile di essere modificata nel corso del negoziato nell'ambito delle competenti sedi istituzionali comunitarie e che la posizione della nostra delegazione potrà evolvere, in base anche alle consultazioni con le amministrazioni e le parti interessate")*



Ministero della Giustizia

Nucleo di valutazione degli atti UE

Tabella di corrispondenza ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17 marzo 2015)

Oggetto dell'atto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un sistema informatizzato di comunicazione per i procedimenti civili e penali transfrontalieri (sistema e-Codex) e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726
– Codice della proposta: COM(2020) 712 del 02/12/2020
– Codice interistituzionale: 2020/0345 (COD)
– Amministrazione con competenza prevalente: Ministero della Giustizia – Direzione generale delle politiche di coesione

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
	<p>NON PERTINENTE</p> <p>trattandosi di regolamento che disciplina un'interconnessione tra sistemi elettronici nazionali di trasferimento di documenti e atti nell'ambito di procedimenti giudiziari, è probabile che, ove si arrivi all'adozione dello stesso, vi sia la necessità di adottare norme nazionali di implementazione di carattere primario e secondario per quanto riguarda la creazione dei punti</p>	

	<p>di accesso e-codex, la relativa gestione e interconnessione con i sistemi telematici nazionali, oltre che con le norme procedurali esistenti. In relazione a questo secondo aspetto, vi sono inoltre norme europee di recente adozione (reg. 1783 e 1784 del 2020) che dovranno essere valutate unitamente alle presenti per calibrare un eventuale intervento normativo nazionale di complessivo adeguamento del sistema italiano.</p>	
<p>Art. 1. Oggetto.</p>		<p>La norma sintetizza il contenuto del nuovo regolamento, il quale introduce un sistema informatico decentralizzato per le comunicazioni transfrontaliere fra autorità giudiziarie o comunque nell'ambito di procedimenti giudiziari nazionali e europei. Si tratta in larga parte di aspetti che riguardano il sistema europeo e-Codex che comprende in sintesi: punti nazionali di accesso, enti preposti alla gestione di tali punti di accesso, norme procedurali digitali, responsabilità e compiti della Commissione europea e di eu-LISA, responsabilità degli Stati membri e degli enti preposti alla gestione dei punti di accesso e-Codex, passaggio di consegne fra una "gestione provvisoria del sistema europeo" e euLISA, l'agenzia preposta in via definitiva alla gestione permanente di e-Codex, garanzia della sicurezza, creazione di un organo consultivo per il sistema e-codex, composizione del consiglio di amministrazione di e-codex, responsabilità della formazione.</p>
<p>Art. 2. Ambito di applicazione.</p>		<p>Il regolamento disciplina la trasmissione elettronica di atti e documenti nel contesto della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, settori</p>

		<p>ormai in larga parte di competenza dell'Unione europea in forza degli artt. 81 e 82 del TFUE e degli atti normativi derivati che sono stati adottati, i quali – in forza di un richiamo operato proprio dall'articolo 2 – sono stati espressamente indicati nell'allegato I al regolamento. Non può escludersi, tuttavia, che sia necessario un intervento normativo di adeguamento del sistema nazionale in chiave di telematizzazione delle attuali modalità di trasmissione degli atti (che, allo stato, avvengono in modalità cartacea tramite il servizio postale e quindi non hanno richiesto specifica normativa di attuazione).</p>
Art. 3 definizioni		<p>La norma introduce definizioni di termini utilizzati nell'ambito del regolamento e, pertanto, ha una funzione meramente interpretativa "interna" che, ad un primo esame, non appare distonica rispetto alle definizioni già presenti nei regolamenti europei aventi ad oggetto materie connesse.</p>
Art. 4 composizione del sistema e-codex		<p>La norma descrive gli elementi che compongono il sistema europeo e-codex (punti di accesso e connettore oltre a norme procedurali digitali). Al terzo comma definisce il concetto di "norma procedurale digitale" che sembra inglobare aspetti processuali e telematici. E' probabile che, a seconda della conformazione di tali norme europee, si valuterà la compatibilità delle norme processuali e di quelle che regolano il processo civile telematico con il quadro europeo.</p>
Art. 5 responsabilità della Commissione		<p>La norma appare di particolare delicatezza in quanto, a differenza del tema indicato in rubrica, individua la potestà regolamentare della Commissione nell'adozione di atti di esecuzione che, in estrema sintesi, riguardano specifiche e</p>

		<p>norme tecniche del sistema e-codex. Inoltre la Commissione avrà il controllo sui punti di accesso nazionali e si porrà quale interlocutore di eu-LISA rispetto all'elenco dei suddetti punti di accesso.</p> <p>Dovrà quindi essere considerata la possibilità di dover introdurre norme nazionali sul sistema di individuazione, autorizzazione e gestione dei punti di accesso nazionali per e-codex.</p>
<p>Art. 6 responsabilità di EULISA</p>		<p>La norma descrive la responsabilità amministrativa e gestionale di EU-lisa, pertanto non si ravvisano profili di impatto sul sistema nazionale se non per quanto residua in termini di oneri gestionali e amministrativi.</p>
<p>Art. 7. Responsabilità degli Stati membri.</p>		<p>La norma attribuisce agli Stati membri la responsabilità</p> <ul style="list-style-type: none"> - di tenere un elenco dei punti di accesso eCODEX autorizzati ed operativi sul loro territorio; - di comunicare eventuali modifiche di tale elenco a eu-LISA e - di designare i corrispondenti autorizzati a ricevere assistenza sulle modalità di utilizzo del sistema e-CODEX. <p>Sarà quindi indispensabile adottare normativa di adeguamento.</p>
<p>Art. 8 responsabilità delle entità che gestiscono punti di accesso e-CODEX autorizzati</p>		<p>La norma definisce le responsabilità dei soggetti che gestiranno punti di accesso e-CODEX autorizzati, tra cui la responsabilità della sicurezza della configurazione e del funzionamento del punto di accesso, nonché di eventuali danni al medesimo e di garantire la sicurezza dei dati trasmessi attraverso di esso. Esse saranno inoltre responsabili della raccolta delle informazioni statistiche relative al funzionamento dei punti di accesso.</p> <p>L'individuazione da parte del</p>

		<p>legislatore europeo di queste responsabilità in termini ampi e generali richiederà senza dubbio una specifica e puntuale implementazione sul piano normativo, sia a livello primario che secondario.</p>
Art. 9 passaggio di consegne		<p>L'articolo 9 specifica la procedura relativa al passaggio di consegne del sistema e-CODEX dall'entità che gestirà in una prima fase ed in via provvisoria il sistema e-CODEX a eu-LISA, compreso un ruolo di monitoraggio per la Commissione.</p> <p>Tale meccanismo potrebbe richiedere una analoga modulazione della normativa nazionale di adeguamento.</p>
Art. 10 sicurezza		<p>L'articolo 10 stabilisce i requisiti relativi alla sicurezza, attribuendo la responsabilità generale della sicurezza del sistema e-CODEX a eu-LISA nello svolgimento dei suoi compiti di gestione operativa, in particolare per quanto riguarda i principi della sicurezza e della protezione dei dati.</p> <p>L'aspetto delicato riguarda l'attribuzione della responsabilità della sicurezza dei dati trasmessi all'entità che gestisce il punto di accesso.</p> <p>Nella complessiva valutazione della la necessità di normativa nazionale di adeguamento, si dovrà quindi attentamente ponderare i confini fra la responsabilità dell'Agenzia europea e quella degli enti nazionali che gestiscono i punti di accesso.</p> <p>Durante il negoziato si dovrà porre particolare attenzione quanto più possibile all'individuazione precisa di tale confine a livello europeo.</p>
Art. 11 gruppo consultivo e-codex		<p>L'articolo 11 stabilisce che eu-LISA deve istituire un gruppo consultivo e-CODEX per assistere</p>

		<p>nei lavori sul sistema e-CODEX. Il gruppo consultivo e-CODEX fornisce a eu-LISA la consulenza necessaria in relazione al sistema e-CODEX e verifica inoltre lo stato di attuazione negli Stati membri.</p> <p>La norma non sembra richiedere normativa nazionale di adeguamento.</p>
Art. 12 consiglio di gestione del programma		<p>L'articolo istituisce un consiglio di gestione del programma per assistere il consiglio di amministrazione di eu-LISA nel garantire l'adeguata gestione del sistema e-CODEX; esso sorveglia le attività relative al passaggio di consegne e garantisce inoltre un'adeguata definizione delle priorità dei lavori sul sistema e-CODEX, fungendo anche da mediatore in relazione a potenziali questioni controverse.</p> <p>La norma non sembra richiedere normativa nazionale di adeguamento.</p>
Art. 13 formazione		<p>L'articolo 13 conferisce a eu-LISA il compito di impartire una formazione relativa all'utilizzo tecnico del sistema e-CODEX.</p> <p>La norma non sembra richiedere normativa nazionale di adeguamento</p>
Art. 14 notifiche		<p>L'articolo 14 specifica le informazioni che gli Stati membri e la Commissione sono tenuti a fornire a eu-LISA: un elenco delle procedure transfrontaliere civili e penali per le quali utilizzano il sistema e-CODEX; la misura in cui il sistema e-CODEX può essere utilizzato per ciascuna di tali procedure; il numero di messaggi operativi inviati e ricevuti da ciascun punto di accesso e-CODEX autorizzato attivo nel loro territorio; il numero e il tipo di incidenti riscontrati dalle entità che gestiscono punti di accesso e-CODEX autorizzati nel territorio dello Stato e che hanno un</p>

		<p>impatto sulla sicurezza del sistema e-CODEX.</p> <p>La norma non sembra richiedere normativa nazionale di adeguamento.</p>
Art. 15 monitoraggio e relazioni		<p>L'articolo 15 stabilisce le norme in materia di monitoraggio e relazioni. Ogni due anni eu-LISA trasmette alla Commissione una relazione sul sistema e-CODEX, sulla base dei dati ricevuti dagli Stati membri. Inoltre, la Commissione presenta una relazione sul sistema e-CODEX tre anni dopo il passaggio di consegne e successivamente ogni quattro anni.</p> <p>La norma non sembra richiedere normativa nazionale di adeguamento.</p>
Art. 16 modifiche al regolamento (UE) 2018/1726		<p>L'articolo disciplina le modifiche del regolamento (UE) 2018/1726 che disciplina Eu-LISA, per tenere conto delle nuove responsabilità e dei nuovi compiti di eu-LISA in relazione al sistema e-CODEX</p> <p>La norma non sembra richiedere normativa nazionale di adeguamento.</p>
Art. 17 Procedura di comitato		<p>L'articolo 17 definisce la procedura di comitato da utilizzare, sulla base di una disposizione standard.</p> <p>La norma non sembra richiedere normativa nazionale di adeguamento.</p>
Art. 18.2. Costi.		<p>Sebbene allo stato non determinabili nel quantum, sono prevedibili oneri finanziari per lo Stato relativamente a:</p> <p>A) i costi di costituzione, manutenzione, vigilanza sui punti di accesso nazionali (cfr. art. 18.2 della proposta);</p> <p>b) i costi prevedibilmente</p>

		<p>necessari per adattare i sistemi informativi interni a recepire documenti sottoscritti e inviati secondo protocolli in uso presso altri paesi, in ossequio ai principi di non discriminazione di cui agli artt. 25 e 46 del regolamento EIDAS, laddove non integralmente convertibili mediante connettore domibus.</p> <p>Si segnala che è prevista copertura finanziaria a carico del bilancio UE: i costi totali per il periodo 2022-2027 ammontano a 9,667 milioni di EUR (costo medio annuo di 1,611 milioni di EUR). Di tale importo, il finanziamento di eu-LISA per lo stesso periodo ammonta a 8,723 milioni di EUR.</p> <p>La norma richiede senza dubbio normativa nazionale di adeguamento di carattere finanziario.</p>
--	--	--